

La quinta sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte Costituzionale la disciplina delle elezioni suppletive dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa

[Cons. St., sez. V, ordinanza 13 giugno 2016 n. 2515 – Pres. Caringella, Est. Franconiero](#)

- 1. Consiglio di Presidenza della g.a. – Elezioni suppletive – Questione di legittimità costituzionale – Eccesso di delega – Non manifesta infondatezza.**
- 2. Consiglio di Presidenza della g.a. – Elezioni suppletive – Questione di legittimità costituzionale – Violazione artt. 81 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza.**
- 3. Consiglio di Presidenza della g.a. – Elezioni suppletive – Questione di legittimità costituzionale – Irragionevolezza – Manifesta infondatezza.**

- 1. E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 della Costituzione, 2, commi 17, lett. c), e 18, e 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 e dell'art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dal citato articolo del decreto legislativo n. 62 del 2006, in ordine alla disciplina del meccanismo di sostituzione dei consiglieri elettivi venuti a mancare prima della scadenza naturale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione (legge 25 luglio 2005, n. 150).*
- 2. Sono manifestamente infondate le censure di costituzionalità della disciplina in tema di elezioni suppletive dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sollevate con riferimento ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'integrale copertura delle leggi comportanti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli artt. 97 e 81 Cost.: sul primo versante in quanto nessun apprezzabile pregiudizio alla funzionalità dell'organizzazione della giustizia amministrativa eccedente i limiti della ragionevolezza è configurabile per effetto della necessità di indire elezioni suppletive; sul secondo versante per mancata specificazione dell'eventuale autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2006 per lo svolgimento delle elezioni suppletive dallo stesso non coperta.*
- 3. Sono manifestamente infondate le censure di costituzionalità della disciplina in tema di elezioni suppletive dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sollevate con riferimento al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto la censura si fonda su considerazioni di coerenza complessiva del sistema elettorale degli organi di autogoverno delle magistrature, nel rapporto con la base elettiva e le componenti associative espressive di quest'ultima, rientranti negli ampi margini di apprezzamento discrezionale del legislatore nella disciplina di tale materia.*

Con l'ordinanza in epigrafe la quinta sezione di Palazzo Spada ritiene non manifestamente infondate, oltre che rilevanti, le censure di violazione dell'art. 76 Cost. (per eccesso rispetto alla legge di delegazione), della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

In particolare, i sospetti di incostituzionalità riguardano l'introduzione del meccanismo di sostituzione dei consiglieri elettivi venuti a mancare prima della scadenza naturale dell'organo di autogoverno. In tal caso, infatti, mentre nel testo originario della legge di ordinamento n. 186 del 1982 era previsto lo scorrimento tra gli «appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti» (comma 4 dell'art. 7, relativo alla «Composizione del consiglio di presidenza»), nell'attuare la delega contenuta nella legge n. 150 del 2005, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2006 ha introdotto le elezioni suppletive «tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», così riformulando il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 186 del 1982 (relativo alla «Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti»), e disponendo «conseguentemente» l'abrogazione del citato art. 7, comma 4, della medesima legge di ordinamento.

La questione viene inquadrata dall'ordinanza in tali termini: stabilire se, da un lato, la regola delle elezioni suppletive per i consiglieri venuti a mancare prima della scadenza naturale e, dall'altro lato, lo scorrimento in favore dei non eletti della graduatoria risultante dalle elezioni per il rinnovo dell'organo di autogoverno, si pongano rispetto al principio della preferenza unica introdotto dalla legge di delegazione, rispettivamente, quale regola necessaria al coordinamento con le altre leggi dello Stato e quale norma divenuta incompatibile e quindi da abrogare.

Nel dare risposta negativa al quesito, l'ordinanza in epigrafe dispone la rimessione della questione, nei termini riassunti in massima.

A diversa conclusione la quinta sezione giunge in relazione agli altri parametri di costituzionalità invocati, nei termini evidenziati nella seconda e terza massima di cui in epigrafe.